

Il sottoscritto dott. **Giuseppe De Filippis**, nato il _____, in adempimento a quanto previsto dalla d.g.r. n. 690 del 7 luglio 2022,

D I C H I A R A

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012*) ed in particolare:

- (art. 3, comma 1) “a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva di proscioglimento. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico”.
- (art. 5) “a coloro che, nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.
- (art. 8) “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o

sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale”. o “A coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare o che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga le funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale”;

- né in quelle condizioni previste dal comma 11 dell’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*);
- di non essere in stato di quiescenza.

Firma

dott. Giuseppe De Filippis

Perugia, 16/10/2022